

**Analisi critica delle  
Relazioni di Maggioranza (On.Raisi) e di Minoranza (On.Carli)**

Nel merito specifico delle due proposte di relazione vi sono alcune osservazioni e rilievi da evidenziare in questa sede.

Nel testo dell'on. Raisi

pp. 18-20: le considerazioni sulle amnistie del 1959 e soprattutto del 1966 circa i reati politici e sulla ipotetica estensione di questa fattispecie ad alcuni fascicoli di Palazzo Cesi (presenti nelle conclusioni ma non nel testo), risultano avulse dall'oggetto e dalle finalità dell'inchiesta, nonché giuridicamente equivoche e difficilmente sostenibili.

pp. 23:

Il concetto di "comune sentire", una sorta di moto condiviso che avrebbe favorito la chiusura dell'epoca dei processi, addirittura a livello europeo, oltre ad apparire vago ed indefinito, sposta in vario modo la questione fondamentale, senza affrontarla. L'oggetto dell'inchiesta consiste nella comprensione delle cause della illegittima detenzione dei fascicoli sui crimini nazifascisti a Palazzo Cesi.

Pp. 25:

In sede di testo ma soprattutto di conclusioni la natura illegittima e antigiuridica dell'archiviazione provvisoria vanno esplicate. La testimonianza del dott. Di Blasi non va ignorata circa l'ordinamento dei fascicoli attuato in quel periodo (del resto le sue dichiarazioni sull'ordinamento dell'archivio, vengono riproposte anche nell'altra proposta di relazione) ma il senso di un atto giuridicamente scorretto ed eccezionalmente grave sono da rimarcare. Nel testo del resto, erano state riferite le altre valutazioni dell'atto in questione del Prof. Maggiore, del Sen. Andreotti, del dott. Marvulli. Sebbene Di Blasi sia l'unico testimone della vicenda attualmente in vita, tutte le sue valutazioni e delucidazioni complessive risultano evidentemente non sostenibili né nel testo né soprattutto in sede di conclusioni (pp. 34-35).

pp. 28, 30, 36:

Inoltre gli aspetti poco nitidi della gestione dei fascicoli, successiva al 1994, esigono un'illustrazione piena, in particolare i 273 fascicoli (mi riferisco alla costituzione e all'operato della commissione mista, nonché all'indagine storico-conoscitiva condotta dal dott. Scandurra) che nelle conclusioni orali manca totalmente. Nello stesso testo della relazione probabilmente le valutazioni dei protagonisti di quelle scelte (Scandurra, Bonagura, Nicolosi, Conte), i componenti della commissione mista, peraltro compensate dalla riproposizione integrale della delibera del CMM del 26 luglio 2005 e dalle valutazioni del dott. Marvulli espresse in audizione, hanno ricevuto troppo spazio e sono state riferite in modo acritico.

Infine in questo senso, soprattutto le conclusioni devono marcare che i fascicoli si trovavano in un vero e proprio archivio e non in un luogo inaccessibile e buio, all'interno di palazzo Cesi, per

rispondere adeguatamente alle finalità della legge istitutiva. Soltanto una precisa definizione delle gravi negligenze che hanno caratterizzato l'operato di alcuni esponenti della magistratura militare possono certificare cosa è stato questo occultamento. Un trattenimento illegittimo, in quanto prolungatosi per più di un cinquantennio di fascicoli che dovevano essere inviati alle procure competenti.

Questo evidentemente è il dato emerso dalle risultanze della nostra inchiesta, cosa ben diversa dalla tendenza ad indulgere nella denuncia di disegni complessivi, di pianificazioni di occultamento deliberate di strategie e complotti architettati dal potere politico, anzi soltanto da alcune sue componenti ben precise, ed in sottordine dalla magistratura militare rivelata dalla relazione dell'on. Carli. In particolare, con riferimento alle conclusioni ed alle considerazioni svolte dallo stesso Carli

p. 3:

è un dato oggettivo che le forze politiche di opposizione abbiano ignorato il trattenimento dei fascicoli a Palazzo Cesi. Le interrogazioni parlamentari citate l'altro giorno non smentiscono questa evidenza. Esse infatti non entrano mai nel merito dell'archivio della Procura Generale Militare. Focalizzarsi in modo eccessivo su questo dato porta fuori dalla problematica in questione verso quella teoria del complotto politico-militare di cui sopra che l'unanimità con cui tutte le forze politiche hanno sostenuto in parlamento l'istituzione di questa commissione appare poco convincente.

p. 4:

p. 5:

Durante il processo di Norimberga e comunque nell'immediato secondo dopoguerra, il diritto internazionale sui crimini di guerra non è già definito, ma in via di formazione, in divenire. Interpretare la realtà e le istanze giuridiche di quel periodo storico con le categorie giuridiche e spirituali odierne, risulta evidentemente fuorviante.

pp. 6-7:

La volontà di tutelare i presunti criminali di guerra italiani dalle richieste estere in particolare jugoslave è un controsenso. Il Partito Comunista, amico e alleato di Tito non lo avrebbe mai permesso a meno di non dubitare della fondatezza delle richieste e accuse jugoslave. Dato obbiettivamente emerso dalle carte e dall'audizione del Sen. Andreotti.

PP. 7-8:

Relazione e conclusioni affrontano il tema del diritto internazionale e della Commissione sui crimini di guerra delle Nazioni Unite in modo inappropriato, acritico. Nell'immediato dopoguerra,

infatti, il diritto internazionale sui crimini di guerra, certamente attraverso l'importante fase del processo di Norimberga, stava nascendo, non era già formato (p. 5). Un dato andrebbe considerato in proposito. La formulazione di un codice dei crimini di guerra affidato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite alla Commissione del diritto internazionale nel 1947 si protrae tra sospensioni, riprese e interruzioni fino all'approvazione della stessa di una serie di articoli in materia nel 1996, ben cinquant'anni dopo.

L'attività della commissione delle Nazioni Unite, del resto, va inquadrata prevalentemente nel suo ruolo di supporto non di sostituzione dell'attività giudiziaria degli Stati. Ruolo peraltro che si conclude nel 1948 (pp. 7-8).

Questa commissione dell'Onu (cui non partecipa neanche l'Urss, andrebbe sempre menzionato), non è la Corte Penale Internazionale costituita soltanto recentemente nel 2003, a sottolineare che per molti decenni ancora il ruolo degli Stati è stato nei fatti, assolutamente preponderante.

p. 8:

Il trattenimento dei fascicoli da parte della Procura Generale Militare risulta priva di qualsiasi collegamento cronologico e concettuale con il riarmo tedesco come chiarito dal Sen. Andreotti.

Sarebbe interessante al riguardo avere maggiori delucidazioni sui presunti accordi segreti conclusi tra l'Italia e la Germania di Adenauer successivamente al 1950.

p.9:

è improprio accomunare l'Italia alla Germania nazista ed al Giappone. Il nostro paese, nel 1943, diventa cobelligerante e combatte a fianco degli Alleati contro la Germania.

Anche perché parlare di crimini e criminali italiani sulla base delle denunce jugoslave per quanto appurato proprio nei documenti americani, (se si intende certo considerarli nel loro insieme e non citare o menzionare soltanto quelli che sembrano favorevoli alle proprie inclinazioni) nell'avvalorare le richieste titine e come confermato dal Sen. Andreotti, non ha molto senso.

Menzionare il piano Marshall in relazione alle risultanze dell'inchiesta è semplicemente debordante.

p. 11:

Appare del tutto strumentale leggere in chiave politica la vicenda del gruppo di Rodi, strumentalizzandola per confermare un'intesa italo-tedesca volta a non processare i criminali nazifascisti. È sufficiente in questo senso riflettere sulla natura dell'atto della grazia.

p. 12:

Il carteggio Martino-Taviani e il caso di Cefalonia, sono sovradimensionati ma tutti i riscontri effettuati mostrano che queste affermazioni non corrispondono ad alcuna linea sostenuta in riunioni presso la Presidenza del Consiglio o in Consiglio dei ministri.

p. 12-13:

Questa nota manoscritta di Pierantoni concerne un incontro con il capo di Gabinetto degli Esteri, riguardo al caso di Leibbrand, processato in Germania

p. 13:

Sostenere che da parte di Santacroce anche l'invio dei 1267 fascicoli contro ignoti trasmessi alle procure territoriali competenti nel periodo 1965-68, costituirebbe "una diversa forma di occultamento", è una forzatura. Ponderare puntualmente le responsabilità e le mancanze individuali non significa stravolgere i fatti specifici per amore di teorema.

p. 14:

E ancora, gli errori, le inadempienze anche gravi commesse da alcuni esponenti della magistratura militare non possono trasformarsi in un verdetto di condanna cumulativo della Magistratura militare nel suo insieme e dell'esercito. Le responsabilità sono individuali ed un loro accertamento serio esula da valutazioni fuorvianti nel metodo e nel merito.

La linea di Rosin non può assurgere a metro indicativo per le risultanze della nostra inchiesta che ha smontato praticamente tutte le conclusioni raggiunte nella sua relazione dell'indagine del CMM del 1996-99 di cui è stato relatore. Rosin non è risultato molto più credibile di Di Blasi.

p. 15:

Si tracima su Mirabella e Santacroce verso un piano ideologico. È forse opportuno valutare gli atti e le decisioni, senza preventive condanne morali assolutamente avulse da ogni seria considerazione nel merito. Un fatto chiaro nelle carte è comunque che Santacroce non ha aderito alla Repubblica sociale italiana.

pp. 15-16:

L'individuazione di interessi economici italiani nel riarmo della Germania insieme all'arruolamento di ex nazisti nella CIA appaiono assolutamente debordanti rispetto all'oggetto dell'inchiesta. La confusione di piani e questioni separate e differenti nel merito, certamente non aiuta l'importante operazione verità che la Commissione d'inchiesta sta cercando di realizzare con fatica ed impegno.

pp. 19-23:

Il tentativo di mescolare all'illegittimo trattenimento dei fascicoli a Palazzo Cesi deliberato da alcuni esponenti della magistratura militare con la Guerra Fredda, gli interessi economici al riarmo tedesco, la contiguità tra magistratura militare ed esercito appare nel merito e nel metodo inaccettabile. Nel merito infatti le nostre risultanze di carte ed audizioni confutano chiaramente questo orientamento. Nel metodo si soccombe a teoremi complessivi, senza accertare le oggettive responsabilità e negligenze individuali evidentemente ravvisate nella vicenda a carico di alcuni esponenti della magistratura militare.